

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

Oggetto: Manifestazione di Interesse propedeutica all'espletamento della Procedura Negoziata Semplificata (art.36, comma.2 lett. a) D.Lgs. 50/2016) di importo inferiore a € 40.000,00 per l'affidamento del Servizio di: Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Accertamento della Regolare Esecuzione, Coordinamento della Sicurezza nelle fasi della Progettazione e dell'Esecuzione dei Lavori di Realizzazione di un sistema di Videosorveglianza nel Centro Abitato.
CUP. B13119000000006_CIG. Z91284EB09
Scadenza_24.05.2019

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura negoziata, indicati in oggetto. Al riguardo, l'Ordine scrivente rileva quanto segue.

In calce alla procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico, da Voi correttamente pubblicata, emerge che poiché la tipologia di finanziamento ottenuto dal Comune (POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2") impone che l'importo delle spese generali ammesse a finanziamento non sia superiore al 10% della spesa complessiva dell'intervento, le spese professionali, seppure inizialmente valutate in € 7.568,97, vengano ricalcolate pari a € 3.350,26 che, sommati agli importi previsti per Supporto al RUP, cassa previdenziale ed IVA, ammontano a complessivi € 4.500,00 (pari cioè al 10% dei lavori).

Più precisamente si scrive che:

(...) Il costo degli onorari, oggetto della presente relazione, determinato sulla base dei calcoli sopra riportati, sommato al corrispondente contributo previdenziale e all'incentivo di cui all'art.113 suddetto, è superiore al limite imposto dall'avviso regionale, per cui esso va rideterminato nella minore entità che consenta di rispettare il suddetto vincolo. Quindi, sebbene la norma (art.24. comma 8 del Codice) imponga di utilizzare i corrispettivi determinati sulla base del D.M. 17.06.2016, questa lo prevede solo quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento, con possibilità, quindi, di apporto di riduzioni debitamente giustificate.

Nel caso di specie, tali giustificazioni vanno rinvenute nella previsione, da parte della Regione, attraverso l'avviso sopra richiamato, di un costo massimo ammissibile delle spese generali pari al 10% dell'importo complessivo dell'intervento. Ciò, evidentemente, al fine di favorire l'accoglimento di un maggior numero di istanze di finanziamento.

Pertanto le spese generali complessive, dovendo essere non superiori ad € 4.500,00, queste vengono rideterminate come segue:

- Onorari per progettazione, direzione, contabilizz. e coord. sicurezza dei lavori: € 3.350,26
- Onorari per assistenza al RUP per la verifica e validazione della progettazione: € 759,85
- Contributi previdenziali sugli onorari professionali pari al 4%: € 164,40
- Incentivi tecnici di cui all'art.113 del Codice dei contratti: € 225,49
- Importo complessivo: € 4.500,00

In definitiva, pertanto, l'importo del corrispettivo da porre a base di affidamento, soggetto a ribasso, relativo alla progettazione, direzione, e coordinamento della sicurezza dei lavori, oggetto

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

della presente relazione, è pari ad € 3.350,261.

Come sempre accaduto in occasione dei finanziamenti POR FESR, se è pur vero che viene posto un tetto massimo al finanziamento delle spese tecniche, è altrettanto vero che la Regione nell'elargire i finanziamenti non ha mai precluso ai Comuni la possibilità di integrare gli importi con cofinanziamenti propri. Infatti non è plausibile che, a fronte di finanziamenti regionali, statali e/o comunitari che prevedono un tetto massimo per spese tecniche nell'ottica di un'equa e maggiore distribuzione, i tecnici (ingegneri, architetti, geometri o altri) si trovino costretti a lavorare a fronte di compensi ridotti, già a monte, del 50/60% rispetto a quanto effettivamente spettante. La ratio alla base della distribuzione dei finanziamenti non è quella di impedire il cofinanziamento né tantomeno quella di depauperare e svilire un'intera categoria professionale.

Va segnalato che la legittimità della riduzione del quantum va confrontata con i limiti posti dalla recente normativa in tema di equo indennizzo rispetto alla quale il modus operandi di Codesta Stazione Appaltante, appare obiettivamente in contrasto.

È interesse dell'Amministrazione consentire all'operatore di svolgere il proprio servizio secondo la regola dell'arte, nel rispetto della normativa e delle esigenze della stessa Stazione Appaltante le quali, tuttavia, non possono diventare un ostacolo a principi sanciti dallo stesso Codice dei Contratti, dove l'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 dimostra la manifesta volontà del Legislatore di stabilire uno standard dei compensi professionali che sia garanzia di qualità delle prestazioni richieste ai professionisti intellettuali che progettano opere pubbliche.

Pertanto, l'assenza di un congruo compenso a base di gara, non consente infatti alla maggior parte degli operatori di presentare una candidatura e, successivamente, un'offerta, ponderata e consapevole.

Mentre quelli che si assumono il rischio di presentare offerta devono fare i conti con ribassi spropositati, che ledono non solo la Categoria, ma ancora di più l'interesse pubblico allo svolgimento di servizi altamente performanti.

Non convince, peraltro, il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 29.03.2019, n. 2094.

Infatti, si rappresenta che la tutela della bontà dei servizi erogati dai concorrenti in uno con la tutela degli iscritti a questo Ordine rappresentano ipotesi peculiari che potrebbero essere fatte valere in sede di contenzioso presso il competente TAR Sardegna.

Per questo motivo si chiede a Codesta Spett, Le Amministrazione di annullare la procedura di gara di cui all'oggetto, onde evitare le violazioni di legge indicate.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.